

**Procedura aperta per l'affidamento del “Servizio di progettazione fattibilità tecnica ed economica (PFTE), con OPZIONE di affidamento della progettazione definitiva (PD), progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione (PE e CSP), direzione lavori (DL) e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (CSE), per i lavori di realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero nell’area Padova Est – San Lazzaro (commessa 2001) - CIG n. 875242271E - CUP n. I97E21002220002**

<b>QUESITO n. 13 del 03/06/2021</b>	<b>Risposta</b>
<p><b>QUESITO 1</b>            Ai fini della qualificazione nell'ambito delle categorie di cui al Disciplinare di Gara, si chiede di confermare che, conformemente alle linee guida Anac n. 1 di attuazione del D.lgs 18/2016 n. 50, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare possano ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare, anche in caso di diversa destinazione funzionale / ID opera. In particolare, si chiede altresì di confermare che un servizio in E.16 (grado di complessità 1,20) sia idoneo a comprovare un requisito in E.10 (grado di complessità 1,20).</p> <p><b>QUESITO 2</b>            Con riferimento alla Relazione Tecnica, si chiede di confermare che:            - l'orientamento dei fogli A4 e A0 possa essere rispettivamente verticale e orizzontale;            il Prospetto Riepilogativo contenente l'elencazione di tutti i documenti prodotti sia escluso dal conteggio delle 90 facciate A4 della relazione e che possa essere predisposto come un ulteriore foglio A4, posto a chiusura delle suddette 90 facciate A4;            - il font utilizzato per i testi sia a libera scelta del concorrente, purché di dimensione non inferiore a 10 punti per i testi e non inferiore a 8 punti per le tabelle.</p> <p><b>QUESITO 3</b>            Con riferimento all'Offerta per la Gestione Informativa di cui al Sub. Criterio B.6, in considerazione delle pagine che è presumibile poter riservare al citato Sub. criterio su un totale di 60 facciate A4, e delle richieste di cui all'Allegato E – “Capitolato Informativo per la Redazione dell'Offerta per la Gestione Informativa”, in particolare:            p. 8) “Il formato dell'offerta della Gestione Informativa dovrà seguire la struttura del presente documento”, che conta di per sé circa 40 pagine;            p. 9) “I contenuti del presente documento - in particolare relativi a metodologie, documentazione, modalità e requisiti prestazionali - devono, pertanto, essere recepiti, confermati ed ampliati dal</p>	<p>Si, è possibile.</p> <p>Si rinvia alla risposta al Quesito n. 10 del 31/05/2021.</p> <p>Nel caso di specie, il servizio in E.16, con grado di complessità 1,20, è idoneo a comprovare un requisito in E.10 con pari grado di complessità di 1,20.</p> <p>L'orientamento dei fogli in A4 e A0 può essere verticale e/o orizzontale.            Il prospetto riepilogativo contenente l'elencazione di tutti i documenti prodotti è escluso dal conteggio del numero massimo di pagine previsto dal Disciplinare di gara.            Si rinvia alla risposta al Quesito n. 6 del 31/05/2021.            Come specificato a pagina 35 del Disciplinare di gara, si conferma che il concorrente deve rispettare le dimensioni non inferiori a 10 punti per il carattere e non inferiore a 8 punti per le tabelle.</p> <p>No, non è consentito.</p> <p>Si rinvia alla risposta al Quesito n. 7.</p>

<p>concorrente all'interno dell'offerta per la gestione informativa (oGI)";  si chiede di poter trattare l'Offerta per la Gestione Informativa come un allegato, non incluso nel conteggio delle facciate di cui al Criterio B.</p> <p><b>QUESITO 4</b>  Con riferimento alla partecipazione di società e/o professionisti internazionali non iscritti in Italia, si chiede di confermare che siano idonei a comprovare i requisiti economico-finanziari certificati esteri, non indicanti in modo esplicito le categorie delle opere come da D.M. 17/06/16. In caso affermativo, si chiede di confermare se gli stessi certificati possano essere redatti in lingua inglese e se eventualmente sia necessaria una traduzione giurata degli stessi. In caso di mancato possesso dei suddetti certificati, si chiede di confermare se possibile comprovare la capacità economico-finanziaria con copia di contratto e/o fatture relative ai servizi svolti.</p> <p><b>QUESITO 5</b>  Con riferimento alla partecipazione di società e/o professionisti internazionali non iscritti in Italia non dotati di firma digitale si chiede di confermare che</p>	<p>Le società e/o professionisti internazionali possono comprovare i requisiti economici-finanziari con certificati esteri allegando una dichiarazione redatta dal concorrente ai sensi del DPR 445/2000 che espliciti gli importi da ricondurre alle singole categorie delle opere di cui al DM 17/06/2016 dettagliate nel Disciplinare di gara.</p> <p>Il concorrente potrà allegare certificati redatti in inglese con traduzione giurata degli stessi.</p> <p>In alternativa ai suddetti certificati, il concorrente può comprovare la capacità economica – finanziaria con copia dei contratti e/o fatture relative ai servizi svolti.</p> <p>Si rinvia a pagina 24 del Disciplinare di Gara, in particolare a quanto specificato punto 13. <i>“Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara”</i>.</p> <p>Per quanto sopra detto si ricorda comunque che tutta la documentazione prodotta dal Concorrente estero dovrà essere presentata secondo le disposizioni di seguito riportate:</p> <p>Secondo la legislazione italiana, gli atti formati in territorio straniero per poter essere utilizzati da una stazione appaltante debbono soddisfare alcuni requisiti di forma, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la legalizzazione delle firme per gli atti e i documenti rilasciati dalle Ambasciate e/o Consolati ai sensi della Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 e della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987;</li> <li>- per effetto della convenzione dell'Aia del 1961 (Apostille), se l'atto è redatto in lingua italiana l'unica formalità richiesta è quella dell'apostille. Mentre se l'atto è redatto in lingua non italiana deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.</li> </ul> <p>Si rinvia alla disciplina sull'autocertificazione di cui all'art. 3 d.P.R. n. 445/2000 (T.U. in materia di documentazione amministrativa) ed all'art. 77 del medesimo decreto.</p> <p>Le società e/o professionisti internazionali non dotati di firma digitale possono presentare la documentazione con firma autografa su una copia</p>
--	---

<p>sia possibile procedere alla presentazione dei documenti con firma olografa e copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, visti i tempi ristretti.</p> <p><b>QUESITO 6</b> Con riferimento alla marca da bollo da euro 16,00 euro, si chiede di confermare che sia sufficiente fornire la ricevuta di acquisto per il solo capogruppo del RTP, e non per ogni singolo mandante dello stesso, fornendo di conseguenza una sola marca da bollo per tutto il RTP.</p>	<p>stampata della dichiarazione/documento, allegando una copia di un documento di identificazione in corso di validità del firmatario.</p> <p>In caso di raggruppamento, il concorrente deve fornire la ricevuta di acquisto e/o l'apposizione di una sola marca da bollo.</p>
<p><b>QUESITO n. 14 del 04/06/2021</b></p>	<p><b>Risposta</b></p>
<p><b>QUESITO N° 1:</b> Al punto 7.4 del Disciplinare di Gara "INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE" viene richiesto che il requisito relativo sia al fatturato globale che del personale di cui alle lettere lett. d) ed e), <i>"deve essere comunque posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria (tenuta al vincolo del requisito maggioritario)"</i>. Si chiede se, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, la mandataria in quale percentuale minima deve possedere tali requisiti.</p> <p><b>QUESITO N° 2:</b> Al punto 8. del Disciplinare di Gara "AVVALIMENTO" viene specificato che <i>"Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti"</i>. Si chiede di chiarire meglio tale concetto e di confermare che l'operatore economico, può dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.</p>	<p>Il Disciplinare di gara non stabilisce alcun valore percentuale minimo per i requisiti di specie, che la mandataria deve possedere, in caso di raggruppamento. In ogni caso, la mandataria deve possedere i requisiti di specie in misura percentuale maggioritaria rispetto a ciascuno dei mandanti.</p> <p>L'espressione del possesso maggioritario dei requisiti da parte della mandataria (utilizzata dal legislatore nell'ambito dell'art. 83, comma 8, del Codice) non va interpretata nel senso della maggioranza "assoluta", essendo sufficiente che la capogruppo sia titolare di una percentuale di requisiti superiore rispetto alle mandanti, in relazione solo a ciò che è necessario per raggiungere i requisiti minimi prescritti dalla lex specialis (cfr. ex multis Delibera dell'ANAC n. 1207 del 18 dicembre 2019, nonché in giurisprudenza Cons. Stato, sez. III, 23 aprile 2019, n. 2599; TAR Lazio, Roma, sez. III, 16 giugno 2016, n. 6966, confermata da Cons. Stato, sez. V, 8 febbraio 2017, n. 560).</p> <p>Il divieto contenuto nell'art. 89, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 stabilisce che della stessa impresa ausiliaria non può avvalersi più di un concorrente. La disposizione in esame vieta all'impresa ausiliaria di assumere la veste del concorrente nella medesima procedura di affidamento, lasciando tuttavia aperta la possibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per i raggruppamenti, di utilizzare l'avvalimento tra i loro partecipanti (art. 89, comma 1);</li> <li>- di utilizzare "più imprese ausiliarie" (art. 89, comma 6).</li> </ul> <p>Si precisa che, in caso di avvalimento interno con uno o più soggetti del costituendo raggruppamento, occorre che l'operatore economico raggruppato che svolge, nella stessa gara, sia il ruolo di soggetto qualificato in proprio sia quello di ausiliario di un'altro</p>

	partecipante allo stesso raggruppamento, possieda i requisiti nella misura tale da consentirle una duplice imputazione, non potendo il medesimo requisito essere impiegato più di una volta nella stessa gara.
<b>QUESITO n. 15 del 04/06/2021</b>	<b>Risposta</b>
In merito al punto 2 della domanda di partecipazione, si chiede cortesemente di confermare che il Legale Rappresentante (o Procuratore) della Società può riportare i nominativi con i dati anagrafici dei "familiari conviventi" per se stesso e per tutti i Soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs n. 50/2015 sottoposti alle verifiche antimafia	Si conferma.
<b>QUESITO n. 16 del 04/06/2021</b>	<b>Risposta</b>
<p>Con la presente siamo a presentare richiesta di chiarimenti in merito alla partecipazione, in raggruppamento non costituito, di un operatore economico straniero extra-UE (esattamente società avente sede legale in XXXXX). Nello specifico vorremmo sapere se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vista la necessità di apporre la firma digitale all'offerta (documentazione amministrativa, tecnica, economica e riepilogativa) da parte di tutti i componenti del raggruppamento non costituito, siamo a richiedere di confermarci la possibilità di sostituire la firma digitale con una firma autografa, corredata del documento di identità del firmatario e di una dichiarazione rilasciata del legale rappresentante dell'operatore straniero, che attesti la validità della firma apposta;</li> <li>- vista la necessità di dover iscrivere l'operatore straniero alla Piattaforma SINTEL, siamo a richiedere se: <ul style="list-style-type: none"> <li>-l'iscrizione è prevista anche per gli operatori extra-UE;</li> <li>-se, per tale registrazione, è necessario l'uso della firma digitale e se quindi possa essere sostituita con la medesima procedura sopra descritta;</li> <li>-se è prevista una schermata di registrazione in lingua inglese;</li> <li>-se è sufficiente presentare, nel caso fosse necessario per la registrazione, i documenti in lingua inglese inerenti l'operatore straniero.</li> </ul> </li> </ul> <p>Siamo a richiedere, se fosse possibile, una risposta immediata ai presenti quesiti, dovendo predisporre entro i termini di scadenza della procedura di gara tutte le attività per l'operatore straniero</p>	<p>Per le modalità di presentazione dell'offerta da parte di un concorrente estero, si rinvia alla risposta al Quesito n. 13 del 03/06/2021.</p> <p>L'iscrizione è prevista anche per operatori extra-UE. Per l'iscrizione dell'operatore economico estero in piattaforma Sintel si consiglia di rivolgersi a:</p> <p style="text-align: center;"><i>Supporto tecnico e operativo per l'utilizzo della piattaforma Sintel: Numero verde: 800116738 (dall'estero +39 0239331780 assistenza in lingua italiana) dalle 9.00 alle 17.30 dal lunedì al venerdì e-mail: supportoacquistipa@ariaspa.it</i></p>
<b>QUESITO n. 17 del 07/06/2021</b>	<b>Risposta</b>
Con riferimento alla figura del Progettista del	Si conferma.

paesaggio e al Quesito n. 4, si chiede di confermare che tale ruolo possa essere ricoperto da un professionista in possesso di laurea vecchio ordinamento ed iscritto alla Sezione A Settore A in considerazione di quanto previsto dal DPR 328/2001. L'iscritto nella Sezione A - Settore A può infatti esercitare le competenze di cui di cui all'art. 16, commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. 328/2001 e dunque anche le attività del settore "paesaggistica".	
<b>QUESITO n. 18 del 07/06/2021</b>	<b>Risposta</b>
Con riferimento ai quesiti 1 e 5 si chiede conferma che uno stesso professionista possa ricoprire più ruoli afferenti alla fase di progettazione ad es. Progettista Civile - Edile - Esperto Edile e Coordinatore della Sicurezza in Progettazione fermo restando il numero minimo di 30 persone distinte.	Si ribadisce quanto già riportato nelle risposte ai quesiti n. 1 del 24/05/2021 e n. 6 (sub. 5) del 31/05/2021.
<b>QUESITO n. 19 del 07/06/2021</b>	<b>Risposta</b>
In merito alla procedura aperta in oggetto al fine di predisporre un'offerta competitiva ed in considerazione delle dimensioni e complessità dell'intervento chiediamo un'estensione dei termini di presentazione dell'offerta di nove settimane, dal 5/07 al 6/09/2021.	Si rinvia alla risposta del Quesito n. 2 del 26/05/2021.
<b>QUESITO n. 20 del 07/06/2021</b>	<b>Risposta</b>
Da calcolo dei corrispettivi la relazione archeologica non è prevista tuttavia il disciplinare di gara prevede la figura dell'archeologo. Si chiede di chiarire se la relazione archeologica sia richiesta nell'ambito del servizio ed, in caso affermativo, di adeguare il corrispettivo	No, la relazione archeologica non è richiesta nell'ambito del servizio posto a base di gara.

**Padova, 8 giugno 2021**

**Il Responsabile unico del procedimento  
Ing. Mirco Giusti**